

**NORMATIVA**

## CORONAVIRUS

11 maggio 2020

### **Emergenza Coronavirus: Chiarimenti in merito al Protocollo 24 aprile 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro**

#### **In breve**

Confindustria ha pubblicato i chiarimenti inviati, con lettera del Vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, al Governo e alle Organizzazioni sindacali in merito al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile scorso.

La necessità di scrivere a Governo e sindacati nasce dall’esigenza di rispondere ad alcune improprie interpretazioni e applicazioni riscontrate sul territorio.

IND/TES n. 164/20

#### **Precedenti comunicazioni**

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

#### **Chiarimenti in merito al Protocollo 24 aprile 2020**

Con la lettera a firma del Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali, Maurizio Stirpe, Confindustria ha inteso fornire propri chiarimenti al Governo e alle Organizzazioni Sindacali in merito ad alcuni importanti punti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 24 aprile scorso.

Di seguito i punti maggiormente rilevanti per le imprese industriali, contenuti nella citata lettera e nella circolare di Confindustria, che si riportano in allegato.

#### **1- Comitato aziendale e partecipazione del sindacato all’azione del datore di lavoro nel contrasto al virus**

In merito al coinvolgimento del sindacato e alla costituzione del Comitato aziendale previsto dall’articolo 13 del Protocollo nazionale, Confindustria evidenzia che:

- le imprese adottano il Protocollo di regolamentazione previa consultazione delle rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro;

- il Protocollo non ha natura contrattuale, ma costituisce un documento di matrice aziendale, restando in capo al datore di lavoro ogni responsabilità per il non corretto recepimento del Protocollo nazionale;
- l'attribuzione al datore di lavoro della responsabilità degli adempimenti, sollecita il coinvolgimento del sindacato - o, in mancanza, dei lavoratori – per le finalità del Protocollo, in una logica collaborativa, di proposta e di condivisione di obiettivi ed interventi, per una attuazione corretta del Protocollo e per la verifica delle regole;
- l'impossibilità per le Associazioni di Confindustria di essere obbligate a dare vita o a partecipare alla costituzione di comitati territoriali che si sostituiscano al Comitato aziendale, laddove lo stesso non sia costituito per l'assenza di rappresentanze sindacali a livello aziendale. Il secondo comma del punto 13 del Protocollo non contempla, quindi, una fattispecie integrativa destinata ad operare laddove non vi sia stata istituzione del Comitato aziendale.

## 2- Uso delle mascherine nei luoghi comuni

In merito all'uso delle mascherine, in particolare nei luoghi comuni, Confindustria sottolinea che:

- le Parti firmatarie del Protocollo nazionale hanno confermato espressamente che le mascherine devono essere utilizzate nei luoghi di lavoro laddove non si riesca a rispettare, nell'attività lavorativa, la distanza minima del metro;
- per **spazio comune** deve intendersi uno di quei locali che rispondono alle logiche dell'indicazione, da ritenersi esemplificativa, contenuta nel punto 7 del Protocollo nazionale, ossia un luogo (diverso dal luogo di lavoro, per il quale vale la regola del distanziamento o, in alternativa, dell'uso della mascherina) nel quale, data la sua destinazione, è possibile l'incontro di un numero indeterminato di persone, per cui è necessario proteggere se stessi e gli altri utilizzando sempre la mascherina. Il riferimento del Protocollo appare assolutamente in linea con l'obbligo di indossare la mascherina "in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza" (art. 3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020);
- l'interpretazione del Protocollo secondo cui la mascherina andrebbe sempre obbligatoriamente utilizzata anche nei luoghi di lavoro destinati alla produzione, oltre a contrastare con la legge, priverebbe di senso il principio affermato nel punto che disciplina gli "spazi comuni" sopra citato.

## 3- Trasferte



In merito al tema delle trasferte, Confindustria segnala di essere intervenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento ed evidenzia che:

- sebbene nel corso del confronto che ha portato alla integrazione del Protocollo, non sia stato possibile modificare alcune parti, come quella sulle trasferte, è comunque necessario coordinare la lettura del documento con i provvedimenti governativi di riapertura via via emanati;
- la finalità del Protocollo, riconosciuta nei provvedimenti governativi che l'hanno recepito, è consentire la ripresa produttiva e non ostacolare la riapertura disposta dal Governo;
- già con riferimento al Protocollo del 14 marzo, si era precisato che la previsione della sospensione/annullamento delle trasferte non riguardava gli spostamenti che incidono sulla attività essenziale dell'impresa, altrimenti configurandosi come una impropria

preclusione di attività consentite dal legislatore<sup>1</sup>;

- il miglioramento delle condizioni dell'epidemia e la riapertura delle attività non può che confermare e legittimare, per il Protocollo del 24 aprile 2020, una lettura ancor più responsabilmente permissiva. Apparirebbe, infatti, contraddittorio ampliare le attività produttive e mantenere limitazioni agli spostamenti che spesso costituiscono la stessa essenza dell'attività o rappresentano una parte integrante o strumentale della filiera produttiva.

### ***Allegati:***

	Circolare Confindustria – Chiarimenti sul Protocollo 24 aprile 2020
	Lettera VP Stirpe a Governo e OO.SS. sul Protocollo 24 aprile 2020

---

<sup>1</sup> Le indicazioni di Confindustria sono state trasmesse con la Circolare IND n.66/20 del 16 marzo 2020

# Chiarimenti in merito al Protocollo 24 aprile 2020

11 maggio 2020

La necessità di scrivere a Governo e sindacati nasce dalla duplice esigenza di rispondere ad alcune improprie interpretazioni ed applicazioni sul territorio sollecitate da alcune parti del sindacato e di chiarire alcuni aspetti anch'essi di assoluta delicatezza.

Uno degli aspetti principali del Protocollo condiviso è rappresentato dalla partecipazione del sindacato all'azione del datore di lavoro nel contrasto al virus.

Fin dal Protocollo del 14 marzo 2020, in premessa si precisava che le imprese adottano il Protocollo di regolamentazione previa consultazione delle rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro. Poiché il Protocollo era stata discusso anche con altre rappresentanze datoriali, si era aggiunto che nelle piccole imprese vengono coinvolte le rappresentanze territoriali, secondo le previsioni degli accordi interconfederali, tenendo conto della specificità di ogni realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

A questa distinzione prevista nella premessa come principio generale non aveva, però, fatto riscontro una coerente previsione nella costituzione del comitato previsto dall'articolo 13. Questo articolo, infatti, disciplinava solamente una ipotesi, caratteristica delle imprese industriali, nelle quali la rappresentanza sindacale viene prevista esclusivamente al livello aziendale.

Nel corso degli incontri per l'aggiornamento del Protocollo, le organizzazioni datoriali dei settori artigianato e commercio ed il sindacato hanno avvertito l'esigenza di considerare, esplicitando meglio il contenuto della premessa, per l'ipotesi in cui, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali.

La congiunzione presente nel testo segnala che i riferimenti alla tipologia di impresa e al sistema delle relazioni sindacali sono da leggersi congiuntamente e identificano quelle imprese e quei settori i cui sistemi contrattuali prevedono relazioni e rappresentanze sindacali su base territoriali.

Dunque, l'assenza del Comitato in azienda, in questa particolare tipologia di imprese, non è figlia di una sorta di inadempimento, ma della precisa volontà della contrattazione interconfederale di questi settori di prediligere il livello territoriale quale ambito tipico delle relazioni sindacali. La particolare tipologia di impresa ed il sistema di relazioni industriali che non prevedono la costituzione del comitato in azienda, giustificano il comitato territoriale previsto dal secondo comma del punto 13 che trova, dunque, applicazione, solamente in queste realtà.

Il secondo comma dell'articolo 13 non contempla, quindi, una fattispecie integrativa destinata ad operare laddove non vi sia stata istituzione del comitato aziendale di cui al primo comma dell'art.13, bensì, disciplina una ipotesi differente, non assimilabile, ad esempio, a quella dell'art. 47, comma 8 del D.lgs. n. 81/2008, che prevede la presenza del RLS territoriale laddove non si proceda alle elezioni in azienda.

La lettera intende precisare, quindi, l'autonomia tra i due commi e la conseguente impossibilità per le associazioni di Confindustria di essere obbligate a dare vita o a partecipare alla costituzione di comitati territoriali aventi le caratteristiche del comma 2.

Si riconferma, inoltre, che il Protocollo non ha natura contrattuale ma costituisce un documento di matrice aziendale, restando in capo al datore di lavoro ogni responsabilità per il non corretto recepimento del Protocollo nazionale.

La tradizionale attribuzione al datore di lavoro della responsabilità degli adempimenti sollecita il coinvolgimento del sindacato - o, in mancanza, dei lavoratori – per le finalità del Protocollo, in una logica collaborativa, di proposta e di condivisione di obiettivi ed interventi, per una attuazione corretta del Protocollo e per la verifica delle regole.

Alcune istanze espresse sul territorio da parte del sindacato pretenderebbero, invece, di utilizzare il Comitato previsto dal secondo comma per finalità che nulla hanno a che vedere con il Protocollo condiviso ed imponendo una presenza sindacale anche alle imprese che ne sono prive. Finalità del tutto estranea al Protocollo e assolutamente da respingere.

Il terzo comma dell'articolo 13 è relativo ad una ipotesi ancora diversa, legata ad esigenze territoriali o settoriali: le parti firmatarie del Protocollo nazionale (anche attraverso le proprie associazioni territoriali) potranno (non si tratta, quindi, di una previsione vincolante, come nel caso del secondo comma) istituire comitati territoriali, sempre per le finalità del Protocollo, anche (trattasi, quindi, di una eventualità) con la partecipazione degli organi di vigilanza territoriali e delle altre Istituzioni coinvolte nelle iniziative di contrasto al COVID19.

Si tratta, quindi, di una ipotesi eventuale, rimessa alle parti firmatarie (anche nelle espressioni territoriali) ed esclusivamente per le finalità del Protocollo. Nella nota si riconferma espressamente che, tra le finalità del Protocollo, non rientrano quelle della vigilanza, del controllo e della sanzione, che restano rigorosamente in capo alle Istituzioni preposte.

Così facendo, si ribadisce l'impossibilità per le associazioni di Confindustria di essere coinvolte, loro malgrado, in queste iniziative.

La lettera trova giustificazione anche nella esigenza di ben intendere alcune disposizioni del Protocollo.

In prima battuta, il tema dell'uso delle mascherine nei luoghi comuni. Innanzitutto, si ricorda che le parti hanno confermato espressamente che le mascherine devono essere utilizzate nei luoghi di lavoro laddove non si riesca a rispettare, nell'attività lavorativa, la distanza minima del metro.

In secondo luogo, si ricorda che proprio il rinvio alla normativa vigente (art. 16, DL. 18/2020) consente di confermare questa posizione delle parti firmatarie, confermata nel Protocollo del 24 aprile.

In ogni caso, si evidenzia che per spazio comune deve intendersi uno di quei locali che rispondono alle logiche dell'indicazione, da ritenersi esemplificativa, contenuta nel punto 7, ossia un luogo (diverso dal luogo di lavoro, per il quale vale la regola del distanziamento o, in alternativa, dell'uso della mascherina) nel quale, data la sua destinazione, è possibile l'incontro di un numero indeterminato di persone, per cui è necessario proteggere se stessi e gli altri utilizzando sempre la mascherina.

Una diversa interpretazione, che imponesse l'applicazione della regola anche nei luoghi di lavoro destinati alla produzione, oltre a contrastare con la legge, priverebbe di senso il principio affermato nel punto appena precedente del Protocollo.

Ai fini dell'interpretazione del corretto concetto di spazio comune può poi farsi riferimento all'obbligo di indossare la mascherina "in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza" (art. 3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020): il riferimento del Protocollo appare assolutamente in linea con questo concetto. L'aumento delle attività produttive aperte e la compresenza di un maggior numero di lavoratori non

può che sollecitare una maggior cautela nel prevedere l'uso della mascherina proprio negli spazi comuni, destinati, nonostante il contingentamento delle presenze ed il distanziamento sociale, a rappresentare una potenziale occasione di diffusione del virus (ancor più del luogo di lavoro).

Resta fermo che, anche laddove l'uso della mascherina non fosse previsto dalla legge o dal Protocollo, il suo uso, per quanto facoltativo, non potrebbe che favorire il contrasto alla diffusione del virus.

Ad esempio, anche laddove si garantisse il rispetto del distanziamento sociale e laddove non fosse prescritto l'uso della mascherina chirurgica (ad es., nel caso di mancato distanziamento e di spazi comuni), ben si potrebbe indossare una mascherina cd di comunità. Al di là della sua efficacia (probabilmente inferiore a quella chirurgica), laddove non si rinvenisse in commercio la mascherina chirurgica, l'uso ne resterebbe comunque consigliabile.

L'altro tema, oltremodo delicato, e per il quale Confindustria è intervenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il legislatore, è quello che riguarda il tema delle trasferte.

All'epoca della firma del primo Protocollo (14 marzo 2020), la situazione era molto diversa dall'attuale, e lo spostamento delle persone era letto come un formidabile veicolo di diffusione del virus, tale da provocare l'apertura di altri focolai oltre quelli esistenti o da rinforzare quelli esistenti. Al di là dei provvedimenti che precludevano l'uscita dalle cd zone rosse, nel Protocollo si è condiviso l'obiettivo del legislatore dell'emergenza di ridurre al massimo gli spostamenti.

Già all'epoca, nella circolare di commento, Confindustria ebbe a precisare che la previsione non riguardava gli spostamenti che incidono sulla attività essenziale dell'impresa, altrimenti configurandosi come una impropria preclusione di attività consentite dal legislatore.

Anche oggi, la logica non è cambiata: il miglioramento delle condizioni dell'epidemia e la riapertura delle attività non può che confermare quella lettura. Anzi, l'ampliamento delle attività deve legittimare una lettura ancor più responsabilmente permissiva.

Nel corso del confronto che ha portato alla integrazione del Protocollo, non è stato possibile modificare alcune parti del documento non più in linea con la lettura estremamente rigorosa dell'epoca, ma è comunque necessario coordinare la lettura del documento con i provvedimenti governativi di riapertura via via emanati, per evitare addirittura di risultare in contrasto con gli stessi.

In particolare, il provvedimento del 26 aprile 2020 amplia le possibilità di spostamento, eliminando ogni forma di comunicazione o autorizzazione da parte delle Prefetture e sostituendole con controlli sul rispetto dei Protocolli di sicurezza.

Apparirebbe contraddittorio ampliare le attività produttive e mantenere limitazioni agli spostamenti che spesso costituiscono la stessa essenza dell'attività o rappresentano una parte integrante o strumentale della filiera produttiva.

Questo anche perché la finalità del Protocollo, riconosciuta nei provvedimenti governativi che l'hanno recepito, è consentire la ripresa produttiva e non certo ostacolare la riapertura disposta dal Governo.

Roma, 8 maggio 2020

Gentili Segretari Generali,

al fine di una corretta interpretazione e attuazione del punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, Vi chiedo di intervenire sulle Vostre strutture territoriali.

Il secondo e il terzo punto dell'articolo 13 sono stati definiti con riferimento alla tipologia delle imprese e al sistema delle relazioni sindacali che, le diverse Organizzazioni di rappresentanza datoriale, hanno sviluppato nel tempo.

Abbiamo dapprima discusso e definito il testo del terzo comma, che si riferisce al sistema di rappresentanza di Confindustria, che, come vi è ben noto, al netto del settore dell'edilizia e delle costruzioni, si articola a livello aziendale e di categoria.

La chiara posizione di Confindustria, a partire da questo modello di relazione sindacale, predilige l'adozione del Protocollo in tutte le imprese e, con il terzo comma, apre alla possibilità di Comitati istituiti a livello territoriale o settoriale ad iniziativa dei soggetti firmatari, per le finalità del Protocollo condiviso.

./..

-----  
Dott. Maurizio Landini  
Segretario Generale CGIL

Dott.ssa Annamaria Furlan  
Segretario Generale CISL

Dott. Carmelo Barbagallo  
Segretario Generale UIL

e pc  
Avv. Giuseppe Conte  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott.ssa Nunzia Catalfo  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott. Stefano Patuanelli  
Ministro dello Sviluppo Economico

Dott. Roberto Gualtieri  
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dott. Roberto Speranza  
Ministro della Salute

LORO SEDI

Il Vice Presidente  
per il Lavoro e le Relazioni Industriali

Invece il secondo comma lo avete discusso e definito con le altre Organizzazioni di rappresentanza datoriale presenti al confronto del 24 aprile che, “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali”, non prevedono normalmente una interlocuzione a livello aziendale ma a livello territoriale come, ad esempio, l’artigianato.

Purtroppo, i rappresentanti delle Vostre organizzazioni che operano in diversi territori interpretano il secondo comma come riferito a tutti i sottoscrittori del Protocollo condiviso e pretendono altresì, di estenderne l’applicazione ben oltre la volontà delle parti che lo hanno sottoscritto.

Da un lato, infatti, si pretende la partecipazione delle Associazioni di Confindustria al Comitato territoriale di cui al secondo comma dell’articolo 13 mentre, come risulta dalla ricostruzione svolta, è di tutta evidenza che, per quanto concerne le imprese con il sistema di relazioni sindacali come la maggior parte di quelle aderenti a Confindustria, il Comitato territoriale cui fare riferimento è quello del terzo comma.

Dall’altro, si pretende di utilizzare il Comitato, di cui al secondo comma, per finalità che nulla hanno a che vedere con il Protocollo Condiviso, imponendo una presenza sindacale anche alle imprese che ne sono prive, peraltro attribuendo al Comitato poteri di vigilanza, controllo e sanzione che in nessun modo si è voluto affidare ai Comitati attraverso il Protocollo condiviso e che, anzi, si è voluto mantenere rigorosamente in capo ai soggetti istituzionalmente preposti a ciò.

In virtù di questo, Vi segnalo che, nei territori, le Associazioni di Confindustria non potranno essere obbligate, in forza del Protocollo condiviso, ad aderire a Comitati Territoriali costituiti ai sensi del comma secondo dell’articolo 13 e/o a Comitati Territoriali o Settoriali, ai sensi del comma terzo.

Resta da sottolineare che: l’adozione del Protocollo aziendale è la condizione per poter svolgere l’attività lavorativa da parte delle imprese; il Protocollo aziendale deve essere conforme e coerente con i contenuti del Protocollo condiviso, come integrato da ultimo il 24 aprile scorso; il Protocollo aziendale non può essere mai considerato un accordo sindacale ma un documento aziendale che, anche in esito alla consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti, risulti adottato in modo conforme al Protocollo condiviso a livello nazionale.

Del resto, non sarebbe opportuno considerarlo un accordo anche per impedire che eventuali responsabilità, civili o penali, possano ricadere sui rappresentanti sindacali che lo sottoscrivessero.

Così come occorre precisare, che nel Protocollo abbiamo condiviso una particolare attenzione ai luoghi comuni (mese, spogliatoi, aree relax, bar, etc) prevedendo l’utilizzo di una mascherina chirurgica. A fronte di questa condivisa cautela, si sta facendo largo una interpretazione secondo cui per “spazi comuni” si intenderebbe qualsiasi luogo ove lavorino più persone.

A parte che il punto 7 dell’accordo definisce chiaramente gli spazi comuni, le Parti hanno deciso di mantenere fermo, per i luoghi di lavoro, che l’uso delle mascherine è obbligatorio solo in caso di impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.



Il Vice Presidente  
per il Lavoro e le Relazioni Industriali

Questa previsione verrebbe meno se si dovesse indossare obbligatoriamente la mascherina in qualsiasi luogo di lavoro nel quale fosse presente più di un lavoratore, anche se l'azienda si fosse organizzata per rispettare il metro di distanza.

Quella previsione quindi, non può che interpretarsi nel senso che i "luoghi comuni" sono solamente quelli che rispondono alle logiche dell'indicazione esemplificativa contenuta nel punto 7, mentre la disciplina della tutela nei luoghi di lavoro, anche laddove questi siano condivisi tra più lavoratori, resta regolata dal punto 6, con la previsione dell'uso delle mascherine nelle ipotesi in cui il lavoro imponga a distanza interpersonale minore di un metro, e non sia possibile adottare altre soluzioni organizzative.

Del resto, lo stesso art. 16, comma 1, del DL n. 18/2020, espressamente richiamato nella disposizione, conferma l'uso della mascherina *"per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro"*.

Infine sul tema delle trasferte, e anche alla luce della progressiva ripresa delle attività produttive, troviamo che ci sia la necessità di un chiarimento sul punto 8 del Protocollo.

Le trasferte e i viaggi di lavoro, nazionali e internazionali (anche se già concordati o organizzati) nel Protocollo del 14 marzo erano fattore di particolare criticità. Oggi, vista la progressiva ripresa delle attività, gli spostamenti che devono ritenersi limitati, anche alla luce dell'art. 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, sono quelli che, pur motivati da comprovate esigenze lavorative, potrebbero comportare il rischio di assembramenti (convegni, fiere, etc) e che possano esporre a eventuali rischi i lavoratori, cosicché i protocolli aziendali potranno regolare specificamente la fattispecie.

Non avrebbe senso consentire la ripresa della produzione senza poter, nel contempo, consentire all'impresa, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, di svolgere, ad esempio, le attività di vendita, di assistenza, anche nei confronti della filiera produttiva (ad es. produzione conto/terzi), manutenzione, consulenza.

Questo perché la finalità del Protocollo è garantire la continuità aziendale in sicurezza: una diversa interpretazione contrasterebbe con la chiara volontà espressa dalle parti che l'hanno sottoscritto.

Cordiali saluti



Maurizio Stirpe